

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 82 del 29/07/2019

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTECOMUNE 2019 CON ANCI LOMBARDIA DELLA DURATA DI 12 MESI

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **23:07** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. <u>6</u> Assenti n. <u>0</u>

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, e in particolare l'art. 48 relativo alle competenze della Giunta;
- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni avente ad oggetto: "Tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 avente ad oggetto: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento":
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 come modificato dal Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251, dalla Legge n. 80/2005, dalla Legge 248/2005 di conversione del DL. 203/2005, dalla Legge n. 266/2005, dalla Legge 248/2006 di conversione del DL. 223/2006 e dalle abrogazioni intervenute con la sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale in materia di occupazione e apprendimento permanente;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 avente ad oggetto "Norme in materia di promozione dell'occupazione." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997 Supplemento Ordinario n. 136;
- la delibera di Giunta Regionale 17 gennaio 2018 n. X/7763 avente ad oggetto: "indirizzi regionali in materia di tirocini", che disapplica la precedente delibera X/825 del 23/10/2013, riallineando gli indirizzi regionali in materia di tirocini sulla base delle nuove indicazioni nazionali delle "Linee guida in materia di tirocini", ricomprendendo anche i tirocini curricolari;
- il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la realizzazione del programma DoteComune 2019", che prevede l'attivazione di percorsi di formazione mediante l'istituto del tirocinio extra-curriculare di inserimento e reinserimento lavorativo da realizzare presso i Comuni lombardi associati ad ANCI, che stipulano apposita convenzione con ANCI Lombardia, per le competenze previste dal QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali) di Regione Lombardia;
- l'accordo di regolamentazione della DoteComune 2019, allegato al presente atto che definisce obblighi e doveri dell'Ente Promotore (Anci Lombardia), dell'Ente Ospitante (Comune di Porto Mantovano) e del tirocinante;
- il D.D.U.O. n. 7105/2011 "quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia Istituzione di nuove sezioni ed adozioni di nuovi profili";

Premesso che:

- il Comune di Porto Mantovano è associato ad ANCI Lombardia;
- ANCI Lombardia opera a mezzo della società in house Ancilab quale ente accreditato per i servizi al lavoro e per i servizi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia;
- la partecipazione a DoteComune costituisce assolvimento del percorso di politica attiva previsto dal D. Lgs 150/2015;
- DoteComune è rivolta a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia;
- DoteComune ha una durata di tre, sei, nove o dodici mesi per un impegno medio settimanale di 20 ore comprese ore di formazione in aula, per le quali non sono previsti ulteriori oneri né a carico del tirocinante né a carico del Comune;
- l'indennità di DoteComune corrisposta mensilmente al tirocinante è di €. 300,00 che viene pagata direttamente da Anci;
- l'attività svolta nell'ambito del tirocinio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro;

Considerato:

- di attivare un progetto di DoteComune della durata di 12 mesi per favorire percorsi formativi per disoccupati con età uguale o superiore a 18 anni, residenti in Regione Lombardia, per il corrispettivo di euro 4.800,00, per il quale è previsto un cofinanziamento da parte di Regione Lombardia;
- di attivare la competenza inserita nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) di **operatore d'ufficio** per gestire i flussi informativi di corrispondenza in entrata e uscita, la registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti di competenza, la redazione di testi amministrativi o commerciali, con individuazione del tutor nel Responsabile del Settore Amministrativo;

Dato atto che Regione Lombardia ha previsto un cofinanziamento regionale che riduce la spesa prevista di €. 4.800,00 a €. 3.800,00 (con un cofinanziamento di euro 1.000,00 per ogni tirocinio) per tirocini di 12 mesi a parziale copertura della spesa e fino ad esaurimento del fondo di €. 600.000,00 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di prenotazione;

Preso atto che per avviare l'iter della DoteComune gli enti ospitanti devono fornire:

- l'adesione all'accordo di Regolamentazione DoteComune2019;
- la prenotazione di DoteComune 2019;
- la convenzione collettiva di tirocinio extracurriculare:
- la determina di impegno di spesa con pagamento del corrispettivo che è condizione necessaria e preliminare all'avviamento di tutte le attività connesse al programma DoteComune;

DELIBERA

- 1. **DI ADERIRE** al Progetto di tirocinio di DoteComune 2019 con ANCI Lombardia che si avvarrà della società ANCILAB di Milano società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia quale ente per i servizi di formazione e lavoro accreditata presso la Regione Lombardia per la durata di 12 mesi per un tirocinante (operatore di cui al Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) ai sensi del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Anci Lombardia per la realizzazione dl programma DoteComune 2019 (allegato 1) e dell'accordo di regolamentazione (allegato 2);
- 2. **DI APPROVARE** la convenzione collettiva di tirocinio extracurriculare DoteComune 2019 che dovrà essere sottoscritta dal Sindaco (allegato 3):
- 3. **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile del Settore Amministrativo di procedere all'attivazione di un percorso di tirocinio di DoteComune 2019 della durata di 12 mesi, cofinanziati da Regione Lombardia, con imputazione della spesa a carico del bilancio di € 3.800,00 oltre a €. 400,00 quale presunto rimborso del trattamento di missione per la partecipazione ai corsi di formazione fuori sede e così € 4.200,00, con imputazione come segue:
- al codice di bilancio 106605189 "spese di formazione DoteComune" del bilancio 2019 per euro 3.800,00 ed euro 100,00 di rimborso per missioni e così euro 3.900,00;
- al codice di bilancio 106605189 "spese di formazione DoteComune" del bilancio 2020 per euro 300,00 di rimborso per missioni 2019.
- 4. **DI DARE ATTO** che l'attivazione di una DoteComune avverrà come segue:
- una competenza inserita nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) di **operatore d'ufficio** per gestire i flussi informativi di corrispondenza in entrata e uscita, la registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti di competenza, la redazione di testi amministrativi o commerciali, privacy e servizi demografici, con individuazione del tutor nel Responsabile del Settore Amministrativo;

5. DI DISPORRE che il Comune di Porto Mantovano parteciperà al 2° Avviso 2019 emesso da Anci Lombardia e che la procedura di selezione dovrà essere esaurita con l'avvio del tirocinante

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- 1. Responsabile del servizio interessato;
- 2. Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco SALVARANI MASSIMO (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DOTE COMUNE 2019

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154, rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania De Nichilo Rizzoli

 \mathbf{E}

ANCI Lombardia, con sede in Milano, via Rovello 2, 20121, C.F. 80160390151, nella persona del Presidente Virginio Brivio

PREMESSO CHE

Le parti sottoscrittrici hanno siglato nel dicembre del 2010 un protocollo d'intesa per l'attivazione del Programma DoteComune che prevede la realizzazione di percorsi di formazione/orientamento al lavoro attraverso l'istituto del tirocinio extra-curriculare svolto presso le Amministrazioni comunali.

Il protocollo è stato in seguito rinnovato, senza soluzione di continuità dal 2011 al 2018, coinvolgendo oltre 650 Enti locali. Sono stati pubblicati 40 avvisi che hanno visto la partecipazione di oltre 18 mila candidati e l'avvio di 4678 tirocini. L'età media dei tirocinanti è di 29 anni. Il 60% dei partecipanti sono donne, il 70% sono giovani dai 18 ai 35 anni.

Il cofinanziamento regionale complessivo è stato sinora pari a 2,9 Milioni di euro ed è stato finalizzato a garantire lo svolgimento dell'attività formativa d'aula prevista dai progetti di DoteComune. L'investimento complessivo degli Enti Locali che hanno aderito e attivato i percorsi di DoteComune supera i 13 Milioni di euro.

RICHIAMATI

- Il Dlgs 150/2015 che ha disciplinato il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, tra cui le procedure per il rilascio e la conferma dello stato di disoccupazione;
- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

- il D.D.U.O. n. 7285 del 22 luglio 2010 "procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali";
- il D.D.U.O. n. 7105/2011 "Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia-Istituzione di nuove sezioni e adozioni di nuovi profili";
- la deliberazione del Consiglio regionale X/169 del 22.10.2013 ad oggetto "Risoluzione concernente azioni di formazione continua e permanente volta all'inserimento o reinserimento di disoccupati o inoccupati over 50 nel tessuto produttivo";
- le linee guida regionali sui tirocini extracurricolari;
- la d.g.r. N° X /7763 del 17/01/2018 "Indirizzi Regionali in materia di tirocini";
- il d.d.s. 6286 del 07/05/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini Disposizioni attuative";
- il DL 4/2019 come modificato dalla L 26/2019

CONSIDERATO che:

- Nel Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura Regione Lombardia ha definito l'istituto del tirocinio quale strumento primario per la valorizzazione della formazione e ha confermato, inoltre, con DGR 825/2013, che i tirocini costituiscono una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
- l'art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all'ANCI la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);
- L'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio ha chiarito che, a seguito del D.Lgs. 175/2016, risulta ora pacifico che ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D.Lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI

 nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all'art. 33; associa la
 quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza
 istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione
 comunale nei rapporti con la Regione;
- ANCI Lombardia è l'interlocutore in grado di attuare servizi di formazione/orientamento e inserimento/reinserimento al lavoro in stretta collaborazione con i Comuni, partecipando attivamente alla progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative;
- per l'espletamento delle attività descritte nella presente convenzione sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare, anche attraverso l'operato della propria società partecipata AnciLab su cui esercita attività di direzione, coordinamento;

- per l'espletamento delle suddette attività, AnciLab è inserita nell' Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro e svolgerà funzioni di Ente Promotore;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI SI IMPEGNANO A REALIZZARE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del seguente Protocollo d'intesa.

Art. 2- Finalità

Con il presente protocollo le parti sottoscrittrici intendono continuare la collaborazione per la realizzazione del Programma "DoteComune 2019".

Il Programma "Dote Comune 2019" realizza percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo per un periodo massimo di 12 mesi per l'acquisizione di competenze certificate, fatto salvo quanto specificatamente indicato nelle linee di indirizzo regionale in materia, nel caso di specifiche categorie di soggetti.

Art 3 – Destinatari

Sono destinatari del Programma "DoteComune 2019" cittadini disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015 e dell'art. 4 co. 15 quater del DL 4/2019 come convertito dalla legge 26/2019, di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Lombardia

- a) Non possono accedere al suddetto Programma: i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata; i soggetti occupati che siano impossibilitati a partecipare alle attività formative e a garantire la presenza quotidiana nella sede operativa per lo svolgimento di 4 ore di attività come previsto dai progetti di tirocinio.
- b) Compatibilmente con quanto previsto al punto precedente, possono partecipare al Programma i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e altre indennità)

Possono essere altresì destinatari di iniziative coerenti con il presente programma anche i percettori di di reddito di cittadinanza secondo le modalità di cui al 6.1

Art 4 - Strumenti

Il Programma "Dote Comune 2019" è attuato mediante la pubblicazione di specifici avvisi da parte di Anci Lombardia, per l'attivazione dei percorsi di tirocinio extra-curriculare.

Tali tirocini sono finalizzati all'acquisizione di competenze e relativa certificazione, secondo quanto previsto dal Quadro Regionale degli Standard Professionali con esclusione delle competenze delle figure normate o regolamentate.

A tal fine verranno realizzate le seguenti attività:

- a) promozione di accordi da parte di ANCI Lombardia con gli enti territoriali per lo svolgimento, nel quadro del programma attivato, di esperienze di tirocinio extracurricolare;
- b) promozione di azioni di informazione, comunicazione, sensibilizzazione;
- c) monitoraggio, anche attraverso l'elaborazione di rapporti periodici, dell'attività svolta con particolare riferimento ai percorsi avviati, alle tipologie di servizio, agli enti e soggetti coinvolti e ai documenti prodotti.

Art. 5-Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- cofinanziare il Programma "Dote Comune" con riferimento ai percorsi formativi, destinando euro 600.000,00 del bilancio di previsione 2019 per l'attivazione di 600 doti annuali di tirocinio, fermo restando gli impegni dei soggetti ospitanti di cui all'art.7;
- approvare il Programma "DoteComune" contenente la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della DoteComune, in coerenza con il presente protocollo e con le linee guida regionali sui tirocini extracurricolari;
- monitorare l'attuazione delle azioni di cui al programma DoteComune attraverso gruppi di lavoro mirati ed analisi della reportistica periodicamente prodotta a cura di ANCI Lombardia;
- favorire la diffusione e la conoscenza del presente protocollo e delle iniziative in esso realizzate attraverso la pubblicazione sul sito regionale e con ogni altro mezzo di comunicazione istituzionale.

Art.6 – Impegni di ANCI Lombardia e del soggetto promotore AnciLab

Art. 6.1- ANCI Lombardia

ANCI Lombardia si impegna a:

- predisporre e trasmettere a Regione Lombardia il Programma "DoteComune";
- adottare e pubblicare gli avvisi di DoteComune, a seguito di approvazione da parte di Regione Lombardia del sopra citato Programma;
- destinare il cofinanziamento regionale all'attivazione di 600 doti annuali di tirocinio;
- realizzare e diffondere informazioni e comunicazione relative al modello Dote Comune presso i Comuni associati e con essi ai soggetti del territorio, siano essi enti, associazioni, imprese e cittadini tutti;
- rendere fruibili le informazioni a diverse tipologie di cittadini favorendo la circolazione delle conoscenze anche attraverso il web, i network e l'utilizzo di nuove tecnologie;
- attivare il controllo, monitoraggio e valutazione del Programma DoteComune nei diversi territori anche attraverso specifici momenti di coordinamento e di confronto al fine di identificare la sostenibilità delle azioni e del modello definito con Regione Lombardia;
- produrre reportistica periodica concernente lo stato di avanzamento del programma "Dote Comune" nei termini e nelle modalità che si definiranno in sede di approvazione del programma medesimo, anche in relazione alle attività di AnciLab;
- promuovere l'integrazione delle misure che intercettano la popolazione destinataria del percorso Dote Comune nei rispettivi comuni per valorizzare e ottimizzare le iniziative e le azioni in corso e attivate;

Anci Lombardia si impegna altresì anche mediante ANCILab a collaborare con Regione Lombardia e con i Comuni per la definizione e l'attuazione di progetti di pubblica utilità, di cui al comma 15 dell'art.4 del DL 4/2019 come convertito dalla L 26/2019, in modo da rendere coerente la progettualità dei tirocini extracurricolari con i citati progetti di cui al citato art. 4 comma 15.

Art 6.2 -AnciLab

AnciLab:

• è società in house di ANCI Lombardia, costituita per il raggiungimento degli scopi e obiettivi statutari, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dello Statuto di ANCI Lombardia. ANCI Lombardia esercita su di essa attività di direzione e coordinamento:

- è operatore accreditato per i servizi al lavoro e per i servizi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia;
- svolge le funzioni di soggetto promotore del Programma "Dote Comune".

AnciLab curerà le attività amministrative dei servizi relativi alla Dote Comune presso le amministrazioni comunali ospitanti e in particolare:

- la raccolta delle richieste di adesione a Dote Comune degli enti associati ad ANCI, acquisendone l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in relazione alla sussistenza dei requisiti da parte degli enti locali, nel rispetto della normativa vigente, per la partecipazione al Programma Dote Comune;
- la sottoscrizione di apposita convenzione con gli enti aderenti aventi i requisiti alla partecipazione, così come disposto dagli indirizzi regionali in materia di tirocini; in sede di convenzione sono definite anche le modalità di erogazione delle indennità di partecipazione ai tirocinanti:
- il monitoraggio e la collaborazione alle procedure di selezione da parte dei Comuni;
- la definizione dei criteri e delle modalità della progettazione e dell'erogazione della formazione;
- l'individuazione del tutor didattico organizzativo;
- la definizione e la realizzazione del piano formativo individuale;
- l'attuazione della formazione d'aula;
- il coordinamento del tutoring aziendale presso i Comuni in raccordo con i referenti comunali;
- il supporto per l'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa in relazione al tirocinio extracurriculare;
- la verifica della frequenza dei corsi indicati nel piano formativo;
- la certificazione delle competenze acquisite;
- il raccordo con il sistema informativo di Regione Lombardia;
- la gestione amministrativa connessa all'erogazione della Dote Comune;
- la raccolta, sistematica e periodica, degli elementi utili alla stesura della reportistica di Programma;
- la collaborazione operativa in caso di controlli sulle procedure attuate per l'attuazione del Programma Dote Comune 2019, da parte di Regione Lombardia o di soggetti terzi preposti;
- il monitoraggio degli adempimenti di cui all'art.6.3.

Art. 6.3 – Adempimenti D.lgs. 150/2015

La partecipazione a DoteComune costituisce assolvimento del percorso di politica attiva previsto dal D.lgs 150/2015.

A tal fine i destinatari di DoteComune (se rientranti nelle previsioni di cui all'art. 19 del citato D.lgs 150/2015) richiedono il rilascio della DID on line mediante lo specifico sistema informativo e concordano con l'operatore accreditato scelto la data di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), indicando come politica attiva il tirocinio di DoteComune.

Art. 7– Impegni dei soggetti ospitanti

Sono definiti "soggetti ospitanti" i Comuni lombardi associati ad ANCI Lombardia presso cui vengono realizzati i progetti d'intervento formativo.

Altri enti pubblici o soggetti istituzionali del territorio regionale possono aderire alla Dote Comune, tramite apposita convenzione da stipulare con ANCI Lombardia, fatto salvo che gli stessi non risultino beneficiari per le medesime spese di altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

Gli impegni dei soggetti ospitanti riguardano:

- l'attivazione di iniziative d'informazione e comunicazione, sul territorio di competenza, per la realizzazione di progetti programmati dall'ente, nonché la conseguente raccolta delle domande di Dote Comune presentate dai cittadini;
- la selezione in collaborazione con AnciLab dei destinatari delle doti;
- il tutoraggio dei tirocini assicurato dai dirigenti o funzionari responsabili del settore di competenza, oggetto del tirocinio, secondo quanto disposto dalle linee di indirizzo in materia;
- l'attuazione dei tirocini presso le proprie sedi;
- la rendicontazione delle attività svolte sulla base degli *items* definiti in sede di programma;
- la partecipazione al processo di certificazione delle competenze acquisite;
- lo stanziamento e l'erogazione di risorse finanziarie per garantire lo svolgimento dei progetti;
- la collaborazione operativa in caso di controlli sulle procedure attuate per l'attuazione del Programma Dote Comune 2019, da parte di AnciLab, Regione Lombardia o di soggetti terzi preposti.

Art. 8 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 29.02.2020, fatta salva la completa realizzazione delle attività in esso previste.

Qualora le richieste dei Comuni lo rendessero necessario, il Programma DoteComune potrà essere esteso, anche dopo la chiusura del presente protocollo e fino all'eventuale attivazione del Protocollo successivo, per attivare tirocini completamente autofinanziati dai soggetti ospitanti.

Regione Lombardia	
Assessore all'Istruzione, Formazione	ANCI Lombardia
ASSESSOIL dil ISCI dell'Olic, i oli lidelolic	
e Lavoro	Il Presidente



DOTECOMUNE 2019 ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE

Visto il protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia relativo al programma DoteComune 2019 (Allegato 1) e la normativa regionale vigente in materia di tirocini (D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018) gli Enti sottoscrittori si impegnano a rispettare le regole di seguito presentate.

Art. 1 – DoteComune

DoteComune è un programma, che prevede tirocini negli Enti Locali rivolto a disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015 e dell'art. 4 co. 15 quater del DL 4/2019 come convertito dalla legge 26/2019, di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia.

- a) Non possono accedere al suddetto Programma: i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata; i soggetti occupati che siano impossibilitati a partecipare alle attività formative e a garantire la presenza quotidiana nella sede operativa per lo svolgimento di 4 ore di attività come previsto dai progetti di tirocinio.
- b) Compatibilmente con quanto previsto al punto precedente, possono partecipare al Programma i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e altre indennità)

 Possono essere altresì destinatari di iniziative coerenti con il presente programma anche i percettori di reddito di cittadinanza secondo le modalità di cui al 6.1.

Per il tirocinante è prevista:

- una attestazione da parte dell'Ente Promotore di svolgimento del tirocinio in caso di partecipazione al 70% della durata complessiva del progetto;
- la certificazione delle competenze eventualmente acquisite, con riferimento al QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali) della Regione Lombardia, rilasciata dall'Ente Promotore in caso di partecipazione del 75% delle ore di formazione d'aula e comunque del 70% della durata complessiva del progetto (ore tirocinio più ore aula) e a seguito del superamento di una prova d'esame finale.



La sottoscrizione della convenzione collettiva di tirocinio extracurriculare attiva il "Programma DoteComune", gestito dall'Ente Promotore AnciLab, come previsto dal protocollo d'Intesa per il programma DoteComune 2019 tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia. L'Ente Promotore ha i seguenti compiti:

- svolgimento di tutte le attività richieste all'Ente Promotore dalla normativa regionale relativa ai tirocini extracurriculari;
- progettazione del tirocinio personalizzato;
- erogazione dell'attività di formazione d'aula, compresa la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assistenza all'Ente Locale per la gestione del tirocinio;
- monitoraggio del progetto;
- fornitura del sistema informativo on-line per la selezione dei candidati e la gestione del tirocinio;
- certificazione delle competenze secondo il QRSP di Regione Lombardia;
- apertura di una posizione INAIL e di una copertura INAIL per ogni partecipante;
- sottoscrizione di un'assicurazione infortuni e RC verso terzi e spese mediche per infortunio in favore di ogni tirocinante coinvolto nel tirocinio DoteComune;
- erogazione dell'indennità ad ogni tirocinante con emissione dei relativi cedolini e
 Certificazione Unica;
- eventuale stipula del Patto di Servizio Personalizzato con i candidati selezionati, se rientranti nelle previsioni di cui all'art. 19 del citato D.lgs 150/2015.

L'Ente Ospitante si impegna a coprire le spese previste per la realizzazione di DoteComune e sostenute dall'Ente Promotore entro l'avvio di tutte le attività previste dal programma.

Art. 2 - Avviso

ANCI Lombardia pubblica periodicamente un Avviso contenente l'elenco degli Enti ospitanti che hanno aderito a DoteComune e i requisiti richiesti ai partecipanti.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono inoltrare all'Ente Ospitante nel quale intendono realizzare DoteComune, o all'Ente Promotore, la domanda di partecipazione entro i termini



indicati sull'Avviso. La richiesta deve essere redatta utilizzando il format di domanda allegato all'Avviso, disponibile presso gli Enti Ospitanti e scaricabile dal sito www.dotecomune.it

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista e richiesta nell'Avviso.

Qualora, entro la data di scadenza dell'Avviso, il numero delle domande pervenute presso l'Ente Ospitante risulti pari o inferiore al numero delle posizioni disponibili presso lo stesso, è facoltà dell'Ente Promotore, su richiesta dell'Ente Ospitante, riproporre le posizioni nell'Avviso successivo. Tale decisione deve essere comunicata ai candidati dall'Ente Ospitante.

Art. 3 - Assegnazione

Le posizioni disponibili sono aggiudicate sulla base della verifica dei requisiti posseduti dai candidati, dell'attinenza di titoli di studio ed esperienze, degli esiti dei colloqui individuali effettuati dall'Ente Ospitante, in collaborazione con l'Ente Promotore. In caso di parità di punteggio tra più candidati, la posizione disponibile viene assegnata al candidato più giovane. L'esito dei colloqui viene notificato secondo modalità stabilite dall'Ente Ospitante ed è subordinato alla verifica e validazione delle graduatorie da parte dell'Ente Promotore.

Art. 4 - Progetto formativo individuale

Per ciascun/a assegnatario/a è obbligatorio predisporre il progetto formativo individuale, come previsto dagli indirizzi regionali vigenti e degli standard formativi regionali del QRSP della Regione Lombardia, condiviso tra Ente Ospitante e Ente Promotore.

Art. 5 - Durata e fasi

DoteComune ha una durata di tre, sei, nove o dodici mesi.

A seconda della durata complessiva, la ripartizione del monte ore nei diversi profili è indicata dalla tabella che segue:



ATTIVITA'	PROFILO A	PROFILO B	PROFILO C	PROFILO D
AIIIVIIA	3 mesi	6 mesi	9 mesi	12 mesi
Formazione aula	18 ore	36 ore	54 ore	72 ore
Tirocinio	240 ore	480 ore	720 ore	960 ore
TOTALE	258 ore	516 ore	774 ore	1032 ore

Art. 6 - Rinnovo

Ogni percorso di DoteComune ha una durata massima di dodici mesi. Su richiesta specifica e motivata dell'Ente Ospitante, accompagnata da consenso scritto dell'assegnataria/o, i percorsi della durata di tre, sei e nove mesi possono essere prolungati fino al raggiungimento del limite massimo di dodici mesi, previa verifica della possibilità da parte dell'Ente Promotore e con integrazione economica da parte dell'Ente Ospitante e secondo le scadenze stabilite e comunicate dall'Ente Promotore. Si precisa che, come previsto dagli indirizzi regionali in materia di tirocini, per le eventuali proroghe è necessario prevedere l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 se si raggiunge la durata complessiva di 9 o 12 mesi.

Art. 7 - Sistema informativo

L'Ente Promotore mette a disposizione dell'Ente Ospitante un sistema informativo on-line dove è obbligatorio inserire tutte le informazioni relative ai candidati e alla gestione del successivo tirocinio di ogni assegnataria/o.

Attraverso il sistema informativo il tutor dell'Ente ospitante, o il tirocinante, deve rendicontare le ore e le attività svolte da ogni tirocinante con una cadenza almeno settimanale.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle attività formative

L'Ente Promotore, coerentemente alle competenze rilevate all'interno del progetto formativo individuale, stabilisce tipologie, sedi e date di svolgimento delle giornate di formazione d'aula.



Art. 9 – Doveri degli assegnatari e degli enti

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio tutte le attività sono seguite e verificate da un tutor designato dall'Ente Promotore e da un tutor dell'Ente Ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'assegnatario/a è tenuto/a a:
 □ svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
 □ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 □ mantenere la necessaria riservatezza (anche al termine del tirocinio) per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a persone, processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 □ svolgere le attività di tirocinio e la formazione d'aula secondo gli orari e le modalità indicate dal tutor dell'Ente Ospitante e dell'Ente Promotore.

Le ore di tirocinio previste devono concludersi entro i termini di scadenza indicati.

L'Ente Ospitante si impegna a far svolgere all'assegnatario/a esclusivamente le attività previste dal progetto e a monitorare l'effettiva partecipazione del tirocinante alle giornate di formazione d'aula.

In caso di comportamenti giudicati non idonei con le finalità del tirocinio, è facoltà dell'Ente Promotore, su richiesta motivata dell'Ente Ospitante, di sospendere e/o escludere l'assegnatario/a. L'assenza alle giornate di formazione d'aula può comportare l'esclusione dal tirocinio.

La comunicazione dell'esclusione avverrà a mezzo lettera raccomandata da parte dell'Ente Ospitante dopo accordi con l'Ente Promotore.

L'assegnatario/a che intende recedere dal tirocinio prima della scadenza deve comunicare tale intenzione all'Ente Promotore e all'Ente Ospitante con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo.

L'esclusione da parte dell'Ente Promotore o il ritiro da parte dell'assegnatario comportano la sospensione di tutti i benefici connessi allo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto degli impegni connessi alla realizzazione del tirocinio da parte dell'Ente Ospitante, l'Ente Promotore può sospendere e/o concludere anticipatamente il tirocinio, tramite comunicazione scritta da inviare ad assegnatari, ai tutor e all'Ente Ospitante.



Art. 10 - Assicurazione

L'Ente Promotore assicura gli assegnatari contro gli infortuni, per morte, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'Ente Promotore per gli adempimenti del caso.

Art. 11 - Sospensione del tirocinio

Il tirocinio può essere sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate dell'Ente Ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Art. 12 - Guida di automezzi

Tutti gli/le assegnatari/e di DoteComune possono essere autorizzati dal tutor ad utilizzare, qualora il progetto di tirocinio lo richiedesse, gli automezzi a disposizione dell'Ente Ospitante.

Nell'uso di tali mezzi l'assegnatario/a dovrà osservare prudenza e il totale rispetto delle norme del Codice della Strada. Eventuali contravvenzioni elevate durante l'utilizzo dell'automezzo saranno a carico dell'assegnatario/a. La copertura assicurativa dei rischi connessi alla guida dell'automezzo (infortuni del conducente e responsabilità civile verso terzi) è a carico dell'Ente Ospitante.

L'uso dei mezzi propri da parte del tirocinante è autorizzato solo per il tragitto casa-Ente Ospitante e viceversa.

Art. 13 - Sostegno per la partecipazione al tirocinio

Il contributo dell'assegnatario/a per la partecipazione è pari a 300,00 Euro per ogni mese di tirocinio secondo le modalità previste dalle linee guida regionali vigenti in materia di tirocini. L'indennità di partecipazione di 300,00 Euro mensili è corrisposta anche ai soggetti percettori di forme di sostegno



al reddito. Gli stessi indirizzi regionali prevedono che, qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiore a 5 ore, l'Ente Ospitante deve corrispondere il buono pasto o l'erogazione del servizio mensa a favore del tirocinante.

Tale quota sarà liquidata, tramite bonifico bancario, dall'Ente Promotore, trimestralmente secondo la durata del tirocinio e sarà liquidata entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre a seguito dell'approvazione da parte dell'Ente Ospitante delle ore svolte dal tirocinante che deve mantenere una media di circa 258 ore svolte a trimestre.

Per la liquidazione della quota spettante al tirocinante, l'Ente Ospitante deve comunicare mensilmente all'Ente Promotore l'approvazione delle ore inserite nel sistema informativo.

Al momento dell'avvio del percorso formativo, l'assegnatario/a deve segnalare all'Ente Promotore l'IBAN su cui effettuare i pagamenti. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato all'assegnatario/a.

Le spese strumentali connesse alla realizzazione di tutte le fasi del programma DoteComune (comprese le spese di trasporto sostenute per raggiungere le sedi di formazione indicate dall'Ente Promotore e il relativo buono pasto) sono a carico dell'Ente Ospitante. Nessun onere economico deve essere messo a carico dell'assegnatario/a per lo svolgimento delle attività connesse a DoteComune.

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei dati

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito "RGPD") ANCI Lombardia le fornisce le seguenti informazioni.

a) ANCI Lombardia agisce in qualità di Titolare, con Ancilab srl, del trattamento dei dati del sottoscrittore e degli assegnatari.

ANCI Lombardia via Rovello, 2 – 20121 Milano Tel. 02.72629640

AnciLab srl via Rovello, 2 – 20121 Milano Tel 02.72629640 Mail info@dotecomune.it

Data Protection Officer è Andrea Ottonello dpo@ancilab.it

LA CASA DEI COMUNI

b) I Titolari tratteranno i dati del sottoscrittore per le esclusive finalità di adesione al programma

DoteComune 2019, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti.

c) I Titolari potranno comunicare i dati personali del sottoscrittore alle seguenti categorie di

destinatari, nel rispetto delle finalità precedentemente indicate:

Regione Lombardia – DG Istruzione, formazione e lavoro

d) L'eventuale trasferimento di dati personali del candidato a un paese terzo o a un'organizzazione

internazionale avviene nel rispetto delle garanzie previste dall'art 46 del Regolamento RGPD.

e) I dati personali del sottoscrittore saranno conservati per il periodo definito dalle disposizioni vigenti

in materia di conservazione documentale e in riferimento ai termini per lo svolgimento delle attività

di controllo.

f) Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai suoi dati personali

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro

trattamento; i sottoscrittore può inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano.

g) Per i trattamenti dei propri dati personali per i quali abbia espresso il consenso, il sottoscrittore

ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento

basata sul consenso prestato prima della revoca.

h) Al sottoscrittore è riconosciuto il diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante della

Privacy in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 77 del RGPD.

i) La comunicazione ai Titolari dei propri dati personali da parte del sottoscrittore è un requisito

necessario per la conclusione del presente Accordo; la mancata comunicazione impedisce il

perfezionamento del presente Accordo e l'adesione dell'Ente al programma Dotecomune 2019.

j) I dati personali del sottoscrittore non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato,

compresa la profilazione.

Dott.ssa Onelia Rivolta

Ad Anci Lombardia - Milano Ufficio DoteComune info@dotecomune.it

Autodichiarazione (articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - **Adesione all'Accordo di Regolamentazione DoteComune 2019**

Il sottoscritto
Referente dell'Ente
Indirizzo
Tel
e-mail:
VISTI
Il protocollo d'Intesa 2019 tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia (Allegato 1).
L'Accordo di Regolamentazione DoteComune 2019 (Allegato 2).
La D.G.R. nº 7763 del 17 gennaio 2018 ad oggetto "Indirizzi regionali in materia di tirocini".
CONSIDERATI
Gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che l'Ente suddetto rispetta la normativa regionale in materia di tirocini.
ADERISCE
Al progetto DoteComune 2019.
Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 contenuta nell'art. 14 dell'Accordo di cui la presente Adesione costituisce l'allegato n. 2. Con la sottoscrizione della presente Adesione esprimo il consenso ai titolari per effettuare la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto c) della citata informativa
Data Timbro e Firma

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE

DoteComune 2019 n	° 01/2019	[denominazione Ente]
-------------------	-----------	----------------------

(ai sensi della DGR n. 7763 del 17.01.2018 e del DDS n. 6286 del 07.05.2018)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE:

ANCILAB - Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia

Con sede legale in via Rovello, 2

CAP 20121 Comune MILANO Provincia MI

Codice fiscale: 12790690155 Partita I.V.A.: 12790690155

Rappresentato da: Dott. Pietro Maria Sekules nella sua qualità di Amministratore Unico

Nato il 04/05/1959 a CAP: 00100 Comune: ROMA Provincia: ROMA

			Ŀ		
SOGGETTO OSPI					
			e]		
CAP	Com	ine		Provincia	
Codice fiscale:			Partita I.V.A.:		
Rappresentato da (1	rappresenta	nte legale o su	o delegato):		
Nato/a il	я	CAP	Comune	Provincia	

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

- 1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche;
 - Fondazioni ITS;
 - Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
 - Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;

1

- Centri per l'Impiego;
- Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
- Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
- 2. Per l'attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
- 3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.
 - Centri per l'Impiego.
- 4. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
 - Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 - Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
 - Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.

CONSIDERATO

Il protocollo d'intesa relativo al programma DoteComune 2019 tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia che individua, per l'espletamento delle attività previste dal programma DoteComune, AnciLab (ente strumentale e soggetto a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia, inserito nell'Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro e per i servizi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia).

RICHIAMATO

L'articolo 6 "Impegni di ANCI Lombardia e del soggetto promotore AnciLab" del suddetto protocollo che definisce AnciLab come soggetto promotore del Programma "Dote Comune" con le funzioni di gestore curando i servizi relativi alla Dote Comune presso le amministrazioni comunali ospitanti secondo la procedura stabilita dall'accreditamento per quanto riferito all'utilizzo delle sedi.

VISTA

L'adesione dell'Ente ospitante all'Accordo di Regolamentazione DoteComune 2019

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"

per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare ("formativo, di orientamento" e di "inserimento/reinserimento lavorativo") su proposta del soggetto promotore *ANCILAB - Società soggetta* a direzione e coordinamento di *ANCI Lombardia*.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

- 1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
- 2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
- 3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
- 4. Nell'ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia

autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

- Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
- 2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

- Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e
 dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà
 effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate
 (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
- 2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
- 3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

- 1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 - 1.1. Il soggetto promotore si farà carico della corresponsione dell'indennità.
 - 1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
 - Viene corrisposta un'indennità di partecipazione forfettaria di € 300,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto il tirocinio è svolto presso una Pubblica Amministrazione.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

- 1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
- 3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto promotore (a questo delegato dal soggetto ospitante con la presente Convenzione).

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1

lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 29/02/2020 (data di chiusura del protocollo d'intesa DoteComune 2019) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Qualora le richieste dei Comuni lo rendessero necessario, la durata del Programma Dote Comune e della presente convenzione sarà estesa, fino all'eventuale attivazione del Protocollo di DoteComune successivo.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

6

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Milano,	/	/	
---------	---	---	--

Il soggetto promotore	ANCILAB	Amministratore Unico Dott. PIETRO MARIA SEKULES Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
Il soggetto ospitante	Inserire denominazione	Timbro e firma



DELIBERAZIONE N° X / 7763

Seduta del 17/01/2018

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI

LUCA DEL GOBBO

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

GIOVANNI FAVA

GIULIO GALLERA

MASSIMO GARAVAGLIA

MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Oggetto

INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI (PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO PER DECORRENZA TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DA PARTE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 24 E 26 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2001)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 17 pagine di cui 13 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

VISTE:

- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare l'articolo 18 comma 1 e comma 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina della cooperative sociali";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo11 del Decereto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;

VISTE:

- la Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153 recante "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto del dirigente di unità organizzativa 27 novembre 2012, n. 10956 recante "Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini";
- il Decreto del dirigente di unità organizzativa 23 gennaio 2013, n. 365, "Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini di cui al Decreto del dirigente di unità organizzativa 27 novembre 2012 n. 10956 "Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153";
- la Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" con la quale si recepisce l'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013;



CONSIDERATO che in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'articolo 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92;

RITENUTO di:

- riallineare gli Indirizzi regionali in materia di tirocini approvati con la succitata Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825, sulla base delle nuove indicazioni nazionali delle "Linee guida in materia di tirocini";
- ricomprendere anche gli indirizzi in materia tirocini curriculari al fine di regolare compiutamente la materia, per quanto attiene i caratteri generali e assicurare il raccordo con la disciplina comune relativa ai tirocini;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 20 novembre 2017, n. 7403 "Indirizzi regionali in materia di tirocini" (richiesta di parere alla commissione consiliare) che approvava la proposta di indirizzi regionali e trasmetteva il provvedimento al Presidente del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che la IV Commissione regionale non ha espresso il parere entro la scadenza fissata dalla Presidenza del Consiglio;

RITENUTO di approvare la proposta di "Indirizzi regionali in materia di tirocini", allegato A al presente atto, quale parte integrale e sostanziale delle presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare l'allegata proposta di "Indirizzi regionali in materia di tirocini", allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22;
- 2. di dare atto che i presenti indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo;



- 3. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore degli Indirizzi regionali di cui al punto 1, non si applica la Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825;
- 4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web di Regione Lombardia Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Indirizzi regionali in materia di tirocini Approvato con DGR X/

- 1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
- 2. Soggetti
 - 2.1 Soggetti Promotori
 - 2.2 Soggetti Ospitanti
 - 2.3 Tutorship
- 3. Disciplina comune
 - 3.1 Modalità di attivazione
 - 3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini
 - 3.3 Modalità di attuazione
 - 3.4 Durata del tirocinio
 - 3.5 Comunicazioni obbligatorie
 - 3.6 Garanzie assicurative
 - 3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite
 - 3.8 Indennità di partecipazione
- 4. Disciplina specifica
 - 4.1 Tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati
 - 4.2 Tirocini curriculari
- 5. Monitoraggio
- 6. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

La presente regolamentazione ha per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, 30/2015, con le linee-guida definite il 25 maggio 2017in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro. La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata.

Pertanto sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti:

- Tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
 - a. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - b. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c. lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e. soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014).
- Tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.
- Tirocini curriculari:
 - Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e
 frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master
 universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale
 o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore
 pubblico.
 - Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

Non rientrano tra le materie oggetto dei presenti Indirizzi:

- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone

straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica"di cui alla DGR 22 gennaio 2016 n. 4732 "Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero";

- le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione;
- altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima legge.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" e recepita con DGR 25 luglio 2016 n. 5451.

I presenti Indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto del dirigente competente di cui al punto 3.1.

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei presenti Indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi, come sopra definita; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

2. Soggetti

2.1 Soggetti promotori

Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

L'attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle 1.r. 19/2007;
- Centri per l'impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Per l'attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'impiego.

Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l'impiego.

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL (ivi compresi i soggetti autorizzati da ANPAL all'intermediazione ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs 150/2015) nonché altri Ministeri, in accordo con Regione Lombardia, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.

2.2 Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso
 procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio
 salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

E' sempre possibile attivare tirocini extracurriculari in presenza di contratto di solidarietà espansivo.

2.3 Tutorship

- a) Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell'attestazione finale.
 - Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.
 - Il tutor predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno **quindicinale** con il tirocinante.
 - Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurriculari contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
- b) Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

c) Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

3. Disciplina comune

3.1 Modalità di attivazione

Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale.

La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.

La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 come recepito dal Quadro regionale degli standard professionale di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale.

Tali allegati saranno approvati con specifico provvedimento del dirigente competente sentite le parti sociali.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13,può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.

La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- decorrenza e durata della convenzione;
- indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
- l'esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto promotore (con indicazione della tipologia in cui rientra, sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 2.1.Soggetti promotori);
- anagrafica soggetto ospitante;
- obblighi del soggetto promotore ivi compreso l'articolazione delle attività di accompagnamento di cui al paragrafo 2.3 punto a);
- obblighi del soggetto ospitante;
- obblighi e diritti del tirocinante;
- l'esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione, garanzie assicurative);
- l'esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;
- per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.

Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura: Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.

Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurriculare nell'apposito portale di Regione Lombardia, indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo 3.5, le finalità ed il rispetto delle presenti linee guida.

Gli elementi raccolti costituiscono la base per il monitoraggio di cui al paragrafo 5.

3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini

a) Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;

- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- c) il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).

Resta inteso che il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

- d) nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
- e) Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- f) Non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- g) Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:
 - > strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
 - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti:
 - strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Nel conteggio delle "risorse umane", in questo contesto si devono ricomprendere:

- il o i titolari d'impresa;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento di cui al punto g), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

• un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;

- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini. In tali casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione dei tirocini in apprendistato, derogare ai limiti numerici di cui al presente paragrafo.

3.3 Modalità di attuazione

- a) Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6.
 - Il soggetto promotore collabora all'azione di monitoraggio di cui al paragrafo 5 e redige con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e inviare, su richiesta, alla Regione Lombardia;
- b) Spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6;
- c) Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
 Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi
 - (ad es. competenze referenziate a European Qualification Framework -EQF-livello 1), ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

3.4 Durata del tirocinio

Le durate minime dei tirocini sono:

- due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, può essere prevista nell'ambito delle previsioni dell'accordo collettivo e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.

3.5 Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

3.6 Garanzie assicurative

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:

- a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio indicando la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo;
- b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809 e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r 2412/2011

3.8 Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari e tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

- euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.
- euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4
 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili. Qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

L'indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo mimino di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

4. Disciplina specifica

4.1 Tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati

Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorenti lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) vincoli di durata:
 - ai tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;
 - per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
 - per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.

b) Soggetti attuatori:

- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
- per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all'interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
- c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.
- d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.

4.2 Tirocini curriculari

Ai tirocini curriculari si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
- b) Soggetti attuatori. Non si applicano:
 - il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
 - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
 - i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
 - il vincolo, nell'ambito di un singolo tirocinio, di svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante qualora il tirocinio sia svolto presso una pubblica amministrazione.
- c) Progetto formativo:
 - indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio;

- individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
- non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento.
- d) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
- e) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti al tutor del soggetto promotore non si applicano i vincoli di cui al paragrafo 2.3.
- f) Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.
- g) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l'eventuale indennità di partecipazione.

I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell'Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.

5. Monitoraggio

La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie.

Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente.

Ulteriori forme di monitoraggio saranno previste in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

In particolare, a seguito degli adempimenti per l'attivazione del tirocinio di cui al paragrafo 3.1, potranno essere attivate forme di customer satisfaction.

Con l'entrata in vigore dei presenti indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento e sull'autorizzazione.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

6. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio extracurriculare e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione sono previste le seguenti sanzioni:

a) Per le violazione non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini

- attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- b) Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- c) In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
- d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA SETTORE AMMINISTRATIVO

SETTORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTECOMUNE 2019 CON ANCI LOMBARDIA DELLA DURATA DI 12 MESI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

7	١.	r		
	N	α	tΔ	•
	N	()	L.C.	

Lì, 29/07/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE BADARI SARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTECOMUNE 2019 CON ANCI LOMBARDIA DELLA DURATA DI 12 MESI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

7	١.	r		
	N	α	tΔ	•
	N	()	L.C.	

Lì, 29/07/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 82 del 29/07/2019

Oggetto: ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTECOMUNE 2019 CON ANCI LOMBARDIA DELLA DURATA DI 12 MESI .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **31/07/2019** e sino al **15/08/2019** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano lì, 31/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE (MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 del 29/07/2019

Oggetto: ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTECOMUNE 2019 CON ANCI LOMBARDIA DELLA DURATA DI 12 MESI .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 31/07/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 11/08/2019

Porto Mantovano li, 30/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE (MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)